

## **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

### **Responsabile Procedimento**

Salis Giorgio in caso di assenza Zara Antonella

### **Descrizione Procedimento**

E' una dichiarazione che riguarda fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi Autocertificazione) che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Sostituisce anche l'attestazione di conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e sono esenti dall'imposta di bollo.

Le domande, comprese quelle per la partecipazione a concorsi pubblici, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, non sono soggette all'autenticazione della sottoscrizione, basta firmarle davanti al dipendente addetto o inviarle, anche per fax, con la fotocopia del documento di identità. L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e di volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona (non è più previsto l'obbligo della presenza dei due testimoni). La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante.

La possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, è ammessa solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini, qualora vengano riscontrate delle irregolarità, verrà informato l'interessato che dovrà regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, la dichiarazione falsa comporterà anche la decadenza dai benefici del provvedimento adottato.

### **Modalità di Presentazione**

E' necessario presentarsi personalmente, muniti di un documento di identità valido, al funzionario dell'Ente competente a ricevere la documentazione, oppure sottoscrivere la dichiarazione e inviarla, anche via fax, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Soltanto nei rari casi in cui l'autenticazione della sottoscrizione è ancora prescritta, bisogna presentarsi personalmente da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal

dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco (presso l'ufficio anagrafe).

**Requisiti richiesti**

Aver compiuto 18 anni.

**Documentazione richiesta**

Documento di riconoscimento in corso di validità.

**Costo in caso di autentica**

Diritti di segreteria da € 0,52 (in bollo) o € 0,26 (se in esenzione di bollo).

**Durata del procedimento**

Rilascio immediato.

**Rif. Normativi**

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.